

Comunicazione n. DEM/7042270 del 10-5-2007

inviata alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico

Oggetto: Attività immateriali: trattamento contabile ed informativa richiesta dal principio contabile internazionale n. 38

Nell'ambito delle analisi svolte sui documenti contabili redatti dalle società con strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati e dalle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico nell'anno 2006, sono stati effettuati approfondimenti in merito alle modalità di contabilizzazione e all'informativa fornita relativamente alla voce "Attività immateriali".

In particolare, dalle verifiche svolte sono emerse alcune criticità relativamente alla modalità di valutazione delle immobilizzazioni immateriali secondo il metodo della rideterminazione del valore, ossia la valutazione al relativo *fair value*, nonché alle informazioni fornite relativamente a tale posta di bilancio, soprattutto nei casi di beni immateriali a vita utile indefinita.

In considerazione delle novità introdotte dai principi contabili internazionali rispetto alla precedente normativa e verificata l'assenza di un diffuso ed univoco orientamento dottrinale e di una prassi applicativa, la Commissione, al fine di contribuire ad una corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili internazionali, intende richiamare l'attenzione delle società quotate e con titoli diffusi sui criteri di contabilizzazione e sulle informazioni da fornire in bilancio.

Utilizzabilità del *fair value* quale criterio per la contabilizzazione in bilancio delle attività immateriali

Il trattamento contabile relativo alle immobilizzazioni immateriali è disciplinato dallo IAS 38 "Attività immateriali".

Tale principio prevede che un'attività immateriale deve essere inizialmente misurata al costo, per le valutazioni successive le società possono scegliere il modello del costo ovvero quello della rideterminazione del valore, o *fair value*.

Peraltro, la valutazione a *fair value* può essere effettuata solo in presenza di specifici requisiti. In particolare, il principio contabile internazionale consente alle società di iscrivere un'attività immateriale al relativo valore corrente, corrispondente al suo *fair value* (valore equo), solo in presenza di un mercato attivo, ossia di un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni (paragrafo 8 dello IAS 38):

- a) gli elementi negoziati sul mercato risultano omogenei;
- b) compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento;
- c) i prezzi sono disponibili al pubblico.

Lo stesso principio, peraltro, precisa che "*è insolito che esista un mercato attivo con le caratteristiche descritte nel paragrafo 8 per una attività immateriale sebbene ciò si possa verificare*". In particolare, viene specificato che "*non possono esistere mercati attivi per marchi, giornali, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere*".

Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle società che vogliano utilizzare il *fair value* quale metodo di valutazione ad una puntuale e prudente verifica del rispetto delle tre condizioni sopra indicate che definiscono il mercato attivo, sottolineando quanto segue.

Relativamente all'omogeneità degli elementi negoziati sul mercato, si sottolinea quanto riportato dal principio contabile internazionale in merito alla unicità che generalmente contraddistingue le

immobilizzazioni immateriali, tale da escludere, secondo lo stesso principio, la possibile esistenza di un mercato attivo. La valutazione al *fair value* è invece possibile solo in quei casi in cui le attività immateriali siano sostanzialmente fungibili e pertanto scambiabili in maniera indifferenziata.

Con riguardo alla disponibilità in qualsiasi momento di compratori e venditori, lo stesso principio sottolinea che, sebbene tali attività possono essere oggetto di scambio, i contratti sono tuttavia negoziati tra compratori e venditori individuali e le transazioni sono relativamente infrequenti. Trattasi pertanto di requisito difficilmente riscontrabile.

Inoltre, proprio la presenza di transazioni relativamente infrequenti, concluse in determinati momenti e tra specifici operatori non consente la formazione di prezzi disponibili per il pubblico. Il prezzo pagato per un'attività immateriale potrebbe, infatti, non fornire una prova sufficiente del *fair value* di un'altra attività immateriale.

Quanto sopra premesso, la valutazione a *fair value* delle immobilizzazioni immateriali può essere effettuata solo in casi del tutto particolari, nei quali la fungibilità dei beni contribuisce alla continua individuabilità di controparti contrattuali e alla presenza di prezzi di mercato disponibili.

Informativa di bilancio

Un secondo aspetto su cui la Commissione ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle società riguarda la necessità che vengano fornite nelle note al bilancio tutte le informazioni richieste dallo IAS 38.

In particolare, tra tali informazioni assumono rilevanza quelle relative alle immobilizzazioni con vita utile indefinita, ossia quelle attività per le quali, sulla base di un'analisi di tutti i fattori rilevanti, non c'è un prevedibile limite al periodo in cui ci si attende che si genereranno flussi di cassa in entrata per l'impresa. Tali attività non sono, inoltre, soggette ad ammortamento annuale, ogni anno deve essere effettuato l'*impairment test*.

Proprio in considerazione del trattamento contabile applicabile a tali categorie di attività, le società devono descrivere i fattori che hanno svolto un ruolo significativo nella determinazione della vita utile indefinita. Lo stesso principio richiama, tra i fattori che devono essere presi in considerazione dagli amministratori nel determinare la vita utile, i seguenti:

- a) l'utilizzo atteso dell'attività da parte dell'impresa;
- b) i cicli di vita produttiva tipici dell'attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di tipologie simili di attività che sono utilizzate in modo simile;
- e) l'obsolescenza tecnica, tecnologica o di altro tipo;
- d) la stabilità del settore economico in cui l'attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall'attività;
- e) le azioni presumibilmente effettuate dai concorrenti effettivi e/o potenziali;
- f) il livello dei costi di manutenzione necessari al fine di ottenere i benefici economici futuri attesi dall'attività e la capacità e l'intenzione della società di sostenere tale livello;
- g) il periodo di controllo sull'attività ed i limiti legali all'utilizzo dell'attività, quali le scadenze dei rapporti di locazione e dei relativi contratti;
- h) la dipendenza della vita utile dell'attività dalla vita utile di altre attività dell'impresa.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia